



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 46 del 30/10/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 516/2017.

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaulo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

“**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 516/2017.**”

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore Polizia Municipale Vincenzo D'Alia, avente ad oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI
PAOLA N. 516/2017.**

Presenti e votanti n. 12

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO
-SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore Polizia Municipale Vincenzo D'Alia , avente ad oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI
PAOLA N. 516/2017.**

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

- *Presenti e votanti n. 12*

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Sig.ra LIPAROTO Rosaria pari all'importo complessivo così ammontante:

- sorte titolo esecutivo € 996,59

- Interessi legali e rivalutazione monetaria al 20/09/2019 € 22,31

- competenze e spese liquidate in sentenza € 1.029,56

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 2.048,46 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 516/2017

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VINCENZO D'ALIA

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott.  Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv.  Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il 21 NOV. 2019 al n.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE


OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 516/2017.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- la sig.ra LIPAROTO Rosaria ha promosso davanti al Giudice di Pace di Paola, una causa civile (n. 410/2015 R.G.A.C.) per risarcimento danni da insidia contro il Comune di Belvedere Marittimo, perché mentre percorreva con la propria autovettura all'incrocio tra Via F. Sangineto con Via degli Svevi, finiva su un'aiuola spartitraffico non segnalata, danneggiando l'autovettura;
- con sentenza nr. 516/2017 emessa dal Giudice di Pace di Paola, il Giudice ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune al pagamento del risarcimento del danno;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza dell'ufficio del Comando di Polizia Locale la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visti il Ricorso per l'Ottemperanza del Giudicato prot. n. 16479 del 18/10/2018 e la Sentenza TAR n. 1049/2019 prot. n. 7813 del 20/06/2019;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) - di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) - di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della sig.ra LIPAROTO Rosaria pari all'importo complessivo così ammontante:
 - Sorte titolo esecutivo € 996,59
 - Interessi legali e rivalutazione monetaria al 20/09/2019 € 22,31
 - Competenze e spese liquidate in sentenza € 1.029,56
 - **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 2.048,46** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Paola nr. 516/2017;
- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore





Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
Data 23.10.2019	

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Filomena Chiarina Turano



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Dott.ssa Daniela Turco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 410/2015 R.G.A.C.

OGGETTO: risarcimento del danno da insidia.

TRA

LIPAROTO Rosaria (C.F.- LPR RSR 64B63 A773G), residente in Belvedere
Marittimo (CS), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cairo (C.F.- CRA
MHL 68R31 A773Y), giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Belvedere
Marittimo (CS), C.so Europa, n. 47

ATTORE

E

Comune di Belvedere Marittimo (P. IVA- 00346830789), in persona del
Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
Raffo (C.F.- RFF MSM 73L31 A773O), giusta procura stesa a margine della
comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo sito in Belvedere Marittimo (CS), via dei Normanni, n.

14

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 05/06/2017 le parti concludevano come da verbale in pari data
riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.

ORIG.

ORIGINAL

SENT. N. 516/17

CRON. N. 1537/17

REP. N. /

R.G. N. 410/15

UD. DIS. 5/6/17

DEP. 13/6/17

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo (CS) ed esponeva che in data 09/06/2014, alle ore 09:30 circa, in Belvedere Marittimo (CS) e precisamente all'incrocio via F. Sangineto con via degli Svevi, l'attrice, alla guida dell'autovettura Peugeot, tg. EC220TN, affrontando una curva, finiva su un'aiuola spartitraffico non segnalata, danneggiando la vettura. A seguito dell'impatto, il veicolo di parte attrice riportava ingenti danni materiali e richiedeva, conclusivamente, di essere integralmente risarcita dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo (CS), il quale richiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.

In diritto, recente sentenza della Suprema Corte afferma che, per le strade aperte al pubblico transito, è configurabile a carico dell'Ente proprietario, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., tale responsabilità per l'Ente è ipotizzabile quando, per le ridotte dimensioni, è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza sulla strada pubblica (cfr. Corte di Cassazione sentenza, 14/02/2013, n. 3640).

In tali casi, accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada stessa (onere che grava sull'attore), l'Ente ha il preciso onere di dimostrare di non aver potuto far nulla per evitare il danno, e tale impossibilità si realizza quando la situazione che provoca il danno si

manifesta in maniera improvvisa, atteso che solo tale ipotesi integra il caso fornito previsto dallo stesso art. 2051 c.c. e tale dimostrazione il Comune di Belvedere Marittimo (CS) non l'ha fornita adeguatamente.

Nella fattispecie sottoposta alla nostra attenzione non emergono dubbi sull'an e sulla dinamica del sinistro. In particolare, il teste escusso nel corso dell'istruttoria, sig. De Giovanni Francesco, precisava: "Sono a conoscenza dei fatti in quanto la mattina dell'incidente seguivo la vettura Peugeot 107 condotta da Liparoto Rosaria. Confermo che la sig.ra Liparoto Rosaria era finita sull'isola spartitraffico sita all'incrocio che porta alla scuola materna di S. Antonio Abate all'incrocio tra via degli Svevi con via F. Sangineto e preciso che l'aiuola spartitraffico non era visibile prima di affrontare la curva. La direzione di marcia della vettura era verso l'Euro Spin, direzione Sud e la velocità della sig.ra era lentissima" (cfr. verbale di udienza del 08/11/2016).

Peraltro, anche i testi di parte convenuta, sig. Palmieri Francesco e sig. Giuseppe Pantano, confermavano il danno subito dall'autovettura di parte attrice, che finiva sulla aiuola spartitraffico, non contestando tale circostanza (cfr. verbali di udienza del 08/11/2016 e del 05/06/2017).

Ad ogni modo, decisive appaiono le foto acchuse nel fascicolo di parte attrice, dalle quali si evince inequivocabilmente la presenza dell'aiuola spartitraffico immediatamente dopo la curva a gomito, non preventivamente segnalata (cfr. in atti).

La responsabilità del sinistro è senz'altro da ricondurre all'Ente gestore della strada, il Comune di Belvedere Marittimo (CS), il quale ometteva anche di apporre la dovuta segnaletica di pericolo.

Non v'è dubbio, dunque, che sussiste responsabilità extracontrattuale della P.A., nei confronti del cittadino per danni da cattiva manutenzione dalla quale deriva la cd. "insidia", intesa come situazione di pericolo occulto dovuto ad un'anomalia della pavimentazione. Ma v'è di più, in tali casi, è ipotizzabile anche una responsabilità più incisiva e onerosa per la P.A. attribuendo ad essa l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire e ad impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di far valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato (Cfr. recente Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445).

Quanto al danno materiale, vista la fattura in atti e considerato il tipo di veicolo coinvolto nel sinistro, viene liquidato prudenzialmente ed in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in € 996,59.

Le spese seguiranno la soccombenza e verranno liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato e integrato dal DM 55/2014.

P.O.M

Il Giudice di Pace di Paola in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 410/2015 proposta da LIPAROTO Rosaria con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così dispone:

- 1) Dichiara responsabile del sinistro per cui è causa il Comune di Belvedere Marittimo (CS), come in motivazione e la condanna al

pagamento, in favore della sig.ra LIPAROTO Rosaria, della somma di € 996.59, per i danni materiali, con interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;

- 2) Condanna, altresì, il predetto convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida, giusti i parametri medi di cui ai DM richiamati, in complessivi € 330.00 oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15% IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Paola, li 12/06/2017

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Daniela Turco

Copia conforme all'originale
Esecutiva rilasciata a richiesta dell'Avv. M. CAIRO

Paola li 31 LUG. 2017

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dot. Angelo Bruno



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLE LEGGE



Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Paola li 31 LUG. 2017

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dot. Angelo Bruno



RELATA DI NOTIFICA:

Il sottoscritto Avv. Michele Cairo c.f. CRAMHL68R31A773Y, con Studio Legale in Belvedere M.mo (CS) C.so Europa n° 47, agendo nella qualità di procuratore e difensore di **LIPAROTO ROSARIA - C.F. LPR RSR 64B63 A773G** ha notificato, per ogni legale effetto e scienza, ai sensi dell'art. 3 L. 53/1994 e successive modifiche e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Paola (CS) n° 27/2011 del 17.01.2011, copia conforme all'originale distinta e separata del su esteso atto, mediante raccomandata a/r con avviso di ricevimento spedita in data **15.09.2017** dall'ufficio postale di **BELVEDERE M.MO (CS)**, come segue a:

- 1) **Comune Belvedere M.mo Sindaco p.t.** Via Maggiore Mistorni - previa iscrizione al n° **198** del proprio registro cronologico – a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento n° 76529016758-2

Avv. Michele Cairo



N° 198
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di

diretto a Laura Belvedere M.m. Simone P.T. - V.le Myron Mr storm

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

il 19-9-15

☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

☐ Destinatario persona giuridica (1)

☐ Curatore fallimentare (2)

☐ Domiciliatario (3)

☐ Familiare convivente (4)

☐ Addetto alla casa (5)

☒ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

☐ Delegato dal direttore del (8)

di

☐ Delegato dal comandante del corpo e reparto)

Carmelina Greco

(firma del destinatario o della persona abilitata)

☐ Analfabeta

☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Specifica comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

il 19-9-15 del

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

In qualità di (10)

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

il del

sottoscrizione
dell'addetto al
recapito

data

firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre
all'atto
della consegna

(1) Qualità rivestita dal
rappresentante legale

(2) Di Società per Azioni,
in Accomandita per
Azioni, a Responsabilità
limitata.

(3) Avvocato, procuratore
legale, determinata
persona, determinata
ufficio.

(4) Padre, moglie, nipote ecc.

(5) Domestico, collaboratore
familiare, cameriere,
cuoco, persona che
conviva col destinatario
"in loco",
convivente,
addetto alla casa

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso, n°.

(8) Carosio, istituto,
ospedale, casa di riposo,
stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del
plico, che quindi non
viene consegnato.

(10) Vedi note
(4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'adempimento
è prescritto soltanto nel
caso di tenute recapito
al primo indirizzo.

(12) Ai sensi dell'art. 7, legge
n. 69/1962 e successive
modifiche

(13) Ai sensi dell'art. 8, legge
n. 89/1982 e successive
modifiche.

N. Raccomandata

76529016758-2



Posteitaliane

SP0795 EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (3) 10/11/01 - 31/10/01 09/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		PROV.
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	
	MITTENTE		N° CIV.
VIA / PIAZZA			PROV.
C.A.P.		COMUNE	
STUDIO LEGALE AVV. MICHELE CAIRO C.so Europa, 47-87021 Belvedere M.mo (CS)			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

TASSE

①

come

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b

2019/04/19

Da "avvmichelecairo" <avvmichelecairo@puntopec.it>

A "UFFICIO SEGRETERIA" <belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>

Data martedì 18 giugno 2019 - 19:03

COMUNICAZIONE SENTENZA TAR CZ N. 01049/2019 PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 516/17 EMESSA DAL GdP DI PAOLA E RELATIVA NOTA SPESE

Si trasmette quanto in oggetto specificato, precisando che le spese legali relative alla sentenza n. 516/17 emessa dal GdP di Paola non devono essere pagate in quanto oggetto di transazione tra il sottoscritto ed il Comune di Belvedere M.mo (delibera n. 2 del 23.01.2019). La somma di €. 2026,15*, come da nota spese allegata, oltre interessi legali, dovrà essere versata direttamente sul c/c della sig.ra LIPAROTO ROSARIA, Ubi Banca, Ag. Belvedere Marina, iban: IT 65 V 03111 80621 0000 0000 1161.
Distinti Saluti
Avv. Michele Cairo

Allegato(i)

sentenza ottemperanza liparoto.pdf (105 Kb)

NOTA SPESE COMUNE BELVEDERE TAR LIPAROTO ROSARIA-signed.pdf (179 Kb)

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
20 GIU 2019
Prot. N° 7813

Pubblicato il 28/05/2019



N. 01049/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01392/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2018, proposto da
Rosaria Liparoto, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cairo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Belvedere Marittimo Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 516/17 emessa dal GdP di Paola.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 il dott. Nicola
Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la decisione giurisdizionale in epigrafe, ormai divenuta definitiva, cui non
risulta essere stata data esecuzione, pur essendo scaduto il termine di moratoria di

120 giorni, decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo;

Ritenuto di dovere ordinare l'esecuzione della menzionata decisione;

Ritenuto di dover porre le spese del presente giudizio a carico dell'amministrazione soccombente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'amministrazione intimata di eseguire la decisione giurisdizionale in epigrafe, entro novanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con ulteriori interessi fino al soddisfo.

Nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il segretario comunale dell'ente intimato, perché si sostituisca all'amministrazione soccombente, in caso di perdurante inottemperanza e su istanza di parte, determinandone sin da ora il compenso in complessivi euro 300,00, da porre a carico dell'amministrazione soccombente.

Condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

N. 01392/2018 REG.RIC.

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente da

Michele Cairo

CN = Cairo Michele

O = non presente

C = IT

AVV. MICHELE CAIRO
STUDIO LEGALE

87021 - BELVEDERE M.MO (CS) - C.SO EUROPA N° 47

TELE FAX 0985.84284 - CELL. 349.7840070

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
ALLA C.A. DEL SIG. DANIELE PONTE

CONTEGGI DETTAGLIATI PAGAMENTO VERTENZA
LIPAROTO ROSARIA // COMUNE BELVEDERE M.MO

3

CLIENTE: LIPAROTO ROSARIA

CONTROPARTE: COMUNE BELVEDERE M.MO

OGGETTO: SENTENZA TAR CZ N. 01049/2019 PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 516/17
EMESSA DAL GdP DI PAOLA.

SOMMA LIQUIDATA IN SENT. 516/17 GdP PAOLA	€. 996,59
SPESE GIUDIZIO LIQUIDATE IN RICORSO OTTEMPERANZA	€. 500,00
RIMB. SPESE FORFETTIZZATO 15% (SU €. 500,00)	€. 75,00
CNPA 4% (SU €. 575,00)	€. 23,00
IVA 22% (SU €. 598,00)	€. 131,56
IMPORTO C.U. ISCRIZIONE GIUDIZIO OTTEMPERANZA	€. 300,00
totale	€. 2026,15

OLTRE INTERESSI DAL 23.02.15 (DATA PROPOSIZIONE DOMANDA) ALL'EFFETTIVO SODDISFO

Belvedere M.mo, 18.06.19

f.to digitalmente
- Avv. Michele Cairo -

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA DI
CATANZARO**

- RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO -

Per sig.ra **LIPAROTO ROSARIA** da Belvedere M.mo (CS), c.f.: (LPR RSR 64B63 A773G) elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo (CS), C.so Europa 47, presso lo Studio dell'avv. Michele Cairo c.f.: CRAMHL68R31A773Y fax 0985.84284, pers. 349.7840070 - pec avvmichelecairo@puntopec.it - che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;

CONTRO

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO SINDACO P.T.

PER L'ESECUZIONE

della sentenza n. 516/17 emessa il 12.06.17 dal Giudice di Pace di Paola (CS), depositata il 13.06.17, notificata il 19.09.17 con F.E. apposta il 31.07.17, passata in giudicato ex art. 324 c.p.c.-.

PREMESSO

- 1) che il Giudice di Pace di Paola nel procedimento RG n. 410/15 tra **LIPAROTO ROSARIA** e Comune di Belvedere Marittimo ha emesso sentenza n. 516/17 depositata il 13.06.17 con cui, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice ha condannato il Comune di Belvedere M.mo al pagamento in favore della stessa della somma di €. 996,59* oltre interessi da calcolarsi dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 330,00* oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- 2) che copia di sentenza munita di formula esecutiva apposta il 31.07.17 è stata notificata al Comune di Belvedere M.mo il 19.09.17;
- 3) che la predetta sentenza è passata in giudicato ex art. 324 cpc come risulta da attestazione apposta in data 06.02.18 dall'ufficio del Giudice di Pace di Paola (CS);
- 4) che si sono verificati i presupposti necessari e sufficienti per l'esperibilità del giudizio di ottemperanza;
- 5) che difatti la sentenza è passata in giudicato poiché non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione;

5

SEMI/OIL
EOPRA RAS

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
18 OTT 2018
Prot. n. 15479

Delego a rappresentarmi difendermi, in ogni stato grado del presente giudizio e eventuali successivi, compreso il procedimento esecutivo l'Avv. Michele Cairo del foro Paola (CS), conferendo all' stesso ogni più ampia facoltà, legge compresa quella transigere e conciliare rinunciare agli atti di causa e alle domande già formulate nominare eventuali sostituti riscuotere il credito di lite con gli accessori, le spese e gli onorari liquidati. Eleggo domicilio presso il suo Studio Legale sito in Belvedere M.mo (CS), 87021, C.so Europa 47. Ai sensi della legge sul privacy, nel sottoscrivere presente mandato, dichiaro formalmente di acconsentire trattamento dei miei dati personali.

Li 17-10-2018

[Firma]

E' autentica l'avv. M. Cairo:

[Firma]

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA DI
CATANZARO**

- RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO -

Per sig.ra **LIPAROTO ROSARIA** da Belvedere M.mo (CS), c.f.: (LPR RSR 64B63 A773G) elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo (CS), C.so Europa 47, presso lo Studio dell'avv. Michele Cairo c.f.: CRAMHL68R31A773Y fax 0985.84284, pers. 349.7840070 - pec avvmichelecairo@puntopec.it - che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;

CONTRO

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO SINDACO P.T.

PER L'ESECUZIONE

della sentenza n. 516/17 emessa il 12.06.17 dal Giudice di Pace di Paola (CS), depositata il 13.06.17, notificata il 19.09.17 con F.E. apposta il 31.07.17, passata in giudicato ex art. 324 c.p.c.-.

PREMESSO

- 1) che il Giudice di Pace di Paola nel procedimento RG n. 410/15 tra LIPAROTO ROSARIA e Comune di Belvedere Marittimo ha emesso sentenza n. 516/17 depositata il 13.06.17 con cui, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice ha condannato il Comune di Belvedere M.mo al pagamento in favore della stessa della somma di €. 996,59* oltre interessi da calcolarsi dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 330,00* oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- 2) che copia di sentenza munita di formula esecutiva apposta il 31.07.17 è stata notificata al Comune di Belvedere M.mo il 19.09.17;
- 3) che la predetta sentenza è passata in giudicato ex art. 324 cpc come risulta da attestazione apposta in data 06.02.18 dall'ufficio del Giudice di Pace di Paola (CS);
- 4) che si sono verificati i presupposti necessari e sufficienti per l'esperibilità del giudizio di ottemperanza;
- 5) che difatti la sentenza è passata in giudicato poiché non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione;

6) che inoltre sussiste l'inadempimento dell'ente agli obblighi nascenti dalla sentenza.

Tutto ciò premesso il procuratore sottoscritto nella prefata qualità

RICORRE

All'Ill.mo TAR CALABRIA SEDE DI CATANZARO affinché il medesimo

voglia

"a) assegnare un termine di TRENTA GIORNI al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t. per disporre del pagamento della somma di €. 996,59 oltre interessi da calcolarsi dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 330,00* oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, secondo le modalità previste nel titolo esecutivo; b) nominare in caso di ulteriore inadempimento un commissario AD ACTA affinché provveda in via sostitutiva; il tutto con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio".*

Il valore della causa è di €. 1326,59* e il contributo unificato dovuto è pari ad €. 300,00*.

Allegati di cui all'indice.

Belvedere M.mo, 18.10.18

Avv. Michele CAIRO

Avv. Michele Cairo

C.so Europa n. 47 - 87021 Belvedere Marittimo (CS)

Tel: 098584284 - Fax: 098584284 - Mobile: 3497840070

Email: studiolegalecairo@gmail.com - PEC: avvmichelecairo@puntopec.it

CF: CRAMHL68R31A773Y - P.IVA: 02217010780

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Michele Cairo**, codice fiscale: **CRAMHL68R31A773Y**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Paola, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **LIPAROTO ROSARIA** (CF: LPRRSR64B63A773G), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

RICORSO OTTEMPERANZA LIPAROTO .pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente IL RICORSO PER OTTEMPERANZA e

procura.pdf.p7m, contenente LA PROCURA A MARGINE, attestando ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005, che è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto

a **Comune Belvedere M.Mo Sindaco P.T.** all'indirizzo di posta elettronica certificata ***belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

Belvedere Marittimo, 18/10/2018

Firmato digitalmente da **Avv. Michele Cairo**